



LA CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Teresa POLVERINO	Presidente
dott. Donato CENTRONE	Consigliere
dott. Alessandro VISCONTI	Consigliere
dott.ssa Elisabetta CONTE	Primo Referendario
dott.ssa Federica LELLI	Referendario (relatore)
dott. Massimiliano MAITINO	Referendario

Nella camera di consiglio del 7 agosto 2024 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la nota n. 74 del 10 luglio 2024 - acquisita al protocollo della Sezione n. 3753 del 12 luglio 2024 - con cui il Sindaco del Comune di Camporosso (IM) ha formulato una richiesta di parere per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali;

VISTE le ordinanze nn. 39 e 40/2024 con cui è stata deferita la questione all'esame collegiale della Sezione;

UDITO, nella suddetta camera di consiglio, il magistrato relatore, dott.ssa Federica Lelli;

PREMESSO IN FATTO

Con la nota in epigrafe, il Comune di Camporosso (IM) ha posto un quesito in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La citata

disposizione prevede la facoltà per i comuni di destinare una quota del maggior gettito IMU e TARI accertato e riscosso al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate e all'erogazione di un compenso incentivante a favore del personale impegnato nell'attività di accertamento dell'evasione tributaria, subordinandola all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto *“entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”*.

Al riguardo, l'Ente ha rappresentato di aver approvato il bilancio di previsione 2024-2026 nei termini di legge con deliberazione del Consiglio comunale del 27 dicembre 2023, mentre - a seguito di problematiche dovute al deposito degli atti - ha dovuto far slittare la seduta di approvazione del rendiconto della gestione 2023, seppure adottata dalla Giunta in data 29 marzo 2024, all'8 maggio 2024.

Ciò premesso, la richiesta di parere è volta a chiarire se l'Ente possa o meno erogare ai propri dipendenti il sopra richiamato incentivo per il recupero dell'evasione tributaria, disciplinato dall'art. 1, comma 1091, l. n. 145/2018, *“stante il fatto che lo slittamento del termine di approvazione del rendiconto è relativo a pochi giorni ed è stato causato da un imprevisto procedurale e non da circostanze imputabili agli uffici stessi”*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni la facoltà di richiedere ulteriori forme di collaborazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria, nonché dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. La disposizione prevede anche la possibilità per le Regioni, nonché per Comuni, Province e Città metropolitane, di richiedere alle Sezioni regionali pareri in materia di contabilità pubblica, per questi ultimi - di norma - tramite il Consiglio delle autonomie locali, ove istituito.

Preliminarmente all'esame di merito dei quesiti proposti, la Sezione è chiamata a verificarne i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza della questione alla materia della contabilità pubblica, generalità e astrattezza).

1.1 Dal punto di vista **soggettivo**, la richiesta di parere risulta **ammissibile**, in quanto sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Ente e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto quindi delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della

legge n. 131/2003.

1.2 Il quesito è parimenti **ammissibile** sotto il profilo **oggettivo**.

Il citato art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 prevede infatti che la Corte dei conti possa pronunciarsi su pareri richiesti dagli enti territoriali in materia di “*contabilità pubblica*”. Le delibere di orientamento che negli anni si sono concentrate sulla perimetrazione di tale materia (cfr. Sezione Autonomie, deliberazione 27 aprile 2004, nonché successive n. 5/2006, n. 9/2009 e nn. 3 e 4/2014; Sezioni riunite in sede di controllo, n. 54/2010) hanno innanzitutto chiarito come questa non possa essere dilatata fino a comprendere, nel suo complesso, qualsiasi attività degli enti che abbia riflessi di natura finanziaria. Da tali pronunciamenti emerge, altresì, il principio secondo cui questioni – nel loro nucleo originario estranee alla contabilità pubblica intesa come stretta gestione del bilancio – possono ritenersi ad essa riconducibili secondo una visione dinamica della materia, che sposti la visuale dalla gestione strettamente intesa degli equilibri di bilancio, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, n. 54/2010).

Con successive deliberazioni, la Sezione delle Autonomie ha, poi, ulteriormente definito ambiti e limiti della funzione consultiva, chiarendo che tale nozione dinamica di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate quanto, piuttosto, alle specifiche questioni che, nell’ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all’interpretazione di quelle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento di specifici obiettivi di contenimento della spesa (cfr. deliberazione n. 17/2020/QMIG). Sicché, occorre distinguere tra queste questioni e quelle che hanno, invece, meri riflessi finanziari, rientrando solo le prime nella nozione “dinamica” di contabilità pubblica ed esorbitando le seconde, invece, dal suo ambito (cfr. Sez. Autonomie, deliberazioni nn. 5, 9 e 14/2022/QMIG).

Tanto considerato, la richiesta di parere verte, in termini astratti, sull’interpretazione dell’art. 1, comma 1091, l. n. 145/2018, insistendo *inter alia* su una materia – quella dei vincoli finanziari al trattamento economico del personale – che, alla luce di quanto fin qui riportato nonché della giurisprudenza consultiva di questa Corte (cfr. SRC Liguria, nn. 78/2021/QMIG e 85/2021/PAR; SRC Sicilia, n. 120/2022/PAR; SRC Lombardia, nn. 192/2023/PAR e 113/2024/PAR), è da ritenersi riconducibile alla materia della contabilità

pubblica.

2. Passando ad esaminare il **merito** della questione, occorre preliminarmente richiamare il contenuto dell'art. 1, comma 1091, l. n. 145/2018, ai sensi del quale *“ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”*.

Dalla lettura della disposizione, appare evidente l'intento del legislatore di consentire che l'effetto premiante si produca solo con riferimento a quegli enti che, virtuosamente, procedano all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal TUEL.

Ciò posto, la prospettazione del comune richiedente - volta a chiarire se un ritardo di pochi giorni, non imputabile all'ente, nell'approvazione del rendiconto 2023 consenta ugualmente l'erogazione degli incentivi di cui trattasi - **non può trovare accoglimento**.

Sul punto, la scrivente Sezione non può che attenersi all'**inequivocabile formulazione letterale** della norma, ribadendo quanto già evidenziato da altre Sezioni regionali di controllo circa il fatto che, *“atteso il rango degli interessi coinvolti nell'attività di rendicontazione, solo un intervento del legislatore, nell'esercizio della discrezionalità che è propria di tale autonomo potere, potrebbe attenuare o elidere del tutto gli effetti limitativi della circostanza condizionante il riconoscimento del trattamento incentivante disciplinato dal comma 1091 al verificarsi di eventi che siano ritenuti degni di specifica considerazione”* (cfr. SRC Sicilia, n. 120/2022/PAR; SRC Lombardia, n. 113/2024/PAR).

Tale conclusione è coerente con quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti che, con deliberazione n. 19/2021/QMIG, ha ampliato la portata applicativa della norma in esame. In dettaglio, la Sezione delle Autonomie ha chiarito che la locuzione *“entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”* contenuta nell'art. 1,

comma 1091, l. n. 145/2018, si riferisce anche - ove esistente - al diverso termine eventualmente prorogato dal legislatore per l'approvazione del bilancio di previsione o del rendiconto; conseguentemente, il mancato rispetto dei termini indicati nel TUEL, purché accompagnato dal rispetto del diverso termine stabilito con proroga legislativa, non costituisce elemento preclusivo all'erogazione degli incentivi normativamente previsti.

Tuttavia, tenuto conto che il legislatore non ha introdotto alcuna deroga per le tempistiche di approvazione del rendiconto 2023, l'interpretazione estensiva enucleata dalla Sezione delle Autonomie non risulta applicabile alla fattispecie oggetto di parere. Ne consegue che il rispetto dei termini fissati dal TUEL costituisce l'unico parametro in base al quale valutare la possibilità di procedere o meno all'erogazione degli incentivi in esame.

3. Per quanto sopra esposto, stante l'impossibilità di pervenire a un'interpretazione *contra legem*, deve concludersi che - in assenza di un'espressa deroga legislativa - il mancato rispetto dei termini stabiliti dal TUEL per l'approvazione del rendiconto costituisca elemento ostativo, nell'esercizio di riferimento, alla corresponsione degli incentivi per il recupero dell'evasione tributaria.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è reso il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Camporosso (IM).

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del funzionario preposto all'attività di supporto della Sezione, al Sindaco del Comune richiedente.

Genova, così deciso nella camera di consiglio del 7 agosto 2024.

Il Magistrato relatore
(Federica Lelli)

Il Presidente
(Maria Teresa Polverino)

Depositato in segreteria l'8 agosto 2024

Il Funzionario preposto